

**VADEMECUM PER LA COMPILAZIONE DEL  
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO  
(D.G.U.E. )**

## Premessa

Il D. Lgs. n. 50/2016 ha recepito la direttiva europea 2014/24/UE che prevede il Documento Unico di Gara (D.G.U.E.).

Il D.G.U.E. è una autodichiarazione aggiornata relativa all'idoneità, la situazione finanziaria e le competenze delle imprese, che funge da prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi ( art. 85 del D. Lgs. 50/2016), in tutte le procedure di appalto pubblico, ed è resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, pertanto soggetta alle conseguenze amministrative e alle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto 445/2000.

L'autodichiarazione consente alle Aziende partecipanti o ad altri operatori economici (ausiliari, subappaltatori) di attestare che essi non si trovino in una delle situazioni che possano comportare l'esclusione dalla procedura e che si impegnano ad rispettare i pertinenti criteri di selezione.

Le presenti istruzioni sono state redatte sulla base della Circolare del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 2016 n 3: "*Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (GU 174 del 27.07.2016)*".

## Struttura

Il DGUE è articolato in sei parti, a loro volta suddivise in specifiche sezioni:

Compilazione a cura dell'Amministrazione aggiudicatrice:

**Parte I:** Informazioni sulla procedura di appalto e sull'Amministrazione aggiudicatrice.

Compilazione a cura dell'Operatore economico:

**Parte II:** Informazioni sull'operatore economico e sui propri rappresentanti, sull'eventuale affidamento ad altri soggetti (ai fini dell'avvalimento) e sul ricorso al subappalto.

**Parte III:** Criteri di esclusione:

A: Motivi legati a condanne penali;

B: Motivi legati al pagamento di tasse o imposte o contributi assistenziali o previdenziali;

C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o gravi illeciti professionali;

D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro cui appartiene l'amministrazione aggiudicatrice.

**Parte IV:** Criteri di selezione:

α Indicazione globale per tutti i criteri di selezione

A: Idoneità

B: Capacità economica e finanziaria

C: Capacità tecniche e professionali

D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale

**Parte V:** Riduzione del numero di candidati qualificati

**Parte VI:** Dichiarazioni finali

**NB Se si tratta di procedura sottosoglia non sono pertinenti e quindi l'Operatore Economico non è tenuto a compilare le Parti IV (eccetto α) e V.**

**PARTE I. Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice**

Questa prima parte è già stata compilata dalla Stazione Appaltante.

## PARTE II. Informazioni sull'Operatore economico

Da questa Parte in avanti la compilazione del Documento è di competenza dell'Operatore Economico, osservando quanto di seguito specificato.

### PARTE II. Sezione A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Nella sezione rubricata **Dati Identificativi** l'Operatore Economico deve riportare la ragione sociale e forma giuridica dell'impresa, la partita IVA e il Codice Fiscale.

Nei contatti indicare anche l'indirizzo PEC.

Nella sezione **Informazioni Generali** l'Operatore Economico deve indicare se trattasi di:

- microimpresa: occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
  - piccola impresa: occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;
  - media impresa: non appartiene alle due categorie precedenti ed occupa meno di 250 persone, il fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
- Le informazioni da fornire relativamente all'eventuale iscrizione dell'Operatore economico «in elenchi ufficiali» o al possesso di «certificato equivalente» si riferiscono alle previsioni di cui agli articoli 84 (SOA) e 90 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
  - In particolare, non sono tenuti alla compilazione della Parte IV (Criteri di selezione) sezioni B e C del DGUE, ma forniscono unicamente le necessarie informazioni nella Sezione A della Parte II:
    - gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'art. 90 del D. lgs. 50/2016;
    - gli operatori economici in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione (SOA), ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per contratti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro;
  - Qualora l'iscrizione, la certificazione o l'attestazione non soddisfino tutti i criteri di selezione richiesti, le informazioni da fornire in ordine ai criteri di selezione non soddisfatti nella suddetta documentazione dovranno essere inserite nella Parte IV, Sezioni A, B o C.
  - Alla lettera e) l'Operatore economico non dovrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento di contributi previdenziali e imposte, ma può fornire all'Amministrazione l'indicazione di come acquisire tale documentazione accedendo alla banca dati nazionale disponibile (ad. es Durconline).

Nella sezione **Forma della partecipazione** si deve specificare se l'Operatore economico partecipa assieme ad altri enti. Nel caso di partecipazione degli Operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera d), e), f), g) e dell'art. 46, comma 1, lettera e) del Codice - RTI/Consorzio/Rete di imprese - ogni Operatore Economico partecipante deve fornire un DGUE – sulla propria situazione recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI de medesimo documento.

- Alla lettera b) dovrà essere specificata la denominazione, forma giuridica, sede degli altri operatori economici che comparteciperanno alla procedura di appalto.
- Alla lettera c) riportare il tipo di raggruppamento (Orizzontale, Verticale, Misto-Costituito/non costituito). Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) ed all'art. 46, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 50/2016, il DGUE deve essere compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte di un consorzio di cui al sopra citato art. 45, comma 2, lettera b) e

c) o di una Società di professionisti di cui al sopra citato art. 46, comma 1, lettera f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

In caso di appalto suddiviso in Lotti, nella sezione **Lotti** indicare i numeri CIG dei Lotti per i quali si intende formulare offerta.

**Nella sezione B: informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico**, bisogna indicare esclusivamente i soggetti abilitati ad agire come rappresentanti dell'Operatore economico **attualmente in carica**, ivi compresi procuratori e institori, ai fini della procedura di appalto in oggetto, (riportare data e luogo di nascita e codice fiscale).

Ai sensi dell'art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, i soggetti da indicare sono i seguenti:

- 1) titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- 2) socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- 3) soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- 4) membri del consiglio di amministrazione, cui sia stata conferita legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

**La sezione di cui alla lettera C. Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti** è riferita all'istituto dell'avvalimento, disciplinato all'art 89 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'Operatore economico che intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento deve indicare la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

Ogni azienda ausiliaria dovrà compilare un distinto DGUE fornendo le informazioni richieste nella Sezione A e B della presente Parte, nella Parte III, nella Parte IV se espressamente previsto dal bando/disciplinare di gara, dall'avviso o dai documenti di gara e nella Parte VI.

**Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui e' carente il concorrente.** Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente.

La sezione di cui **alla lettera D è riferita al subappalto**. In questa sezione l'Operatore economico deve indicare se intende subappaltare e in caso affermativo elencare le attività (lavori/servizi/forniture) che si intende subappaltare o concedere a cottimo.

**Se richiesto dal Bando/Disciplinare di gara, nell'ipotesi di cui all'art 105 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,** indicare espressamente i subappaltatori proposti; questi ultimi compilano il proprio DGUE fornendo le informazioni richieste nella Sezione A e B della presente Parte, nella Parte III, nella Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall'avviso o dai documenti di gara e nella Parte VI.

Se richiesto dal Bando di gara, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle Sezioni A e B della presente Parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV, ove pertinente, e dalla Parte VI.

### **PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Art. 80 del Codice)**

**La Parte III contiene l'autodichiarazione circa l'assenza di motivi di esclusione dalla gara,** come disciplinati dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

**La Sezione A si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne penali** previsti dall'art. 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE, che, nel D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., sono disciplinati ai sensi dell'art. 80, comma 1.

Con riferimento a questa Sezione occorre uniformare il contenuto delle informazioni richieste alle previsioni del citato comma 1, che utilizza una definizione più ampia conformemente al diritto interno e, pertanto, in tale sezione si deve indicare la presenza di:

- condanna con sentenza definitiva o
- decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
- sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Occorre precisare i motivi di esclusione, la tipologia del reato commesso (reato singolo, reiterato, sistematico...), la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata, la spiegazione deve indicare l'adeguatezza delle misure adottate.

Tali integrazioni si rendono necessarie per consentire alla Stazione Appaltante di determinare - come previsto dal comma 7 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - l'applicabilità delle misure di autodisciplina (c.d. *self-cleaning*) e la conseguente valutazione delle misure ivi contemplate poste in essere dall'Operatore economico finalizzate alla decisione di escludere o meno l'operatore economico dalla procedura di gara, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Si specifica che le dichiarazioni rese in tale Sezione del D.G.U.E. si intendono riferite, da parte del Legale Rappresentante dell'Operatore Economico per quanto di propria conoscenza, **anche ai soggetti cui fa riferimento l'art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in carica** alla data di pubblicazione del Bando sulla GUCE o che assumono la carica fino alla data di presentazione dell'offerta, i quali debbono essere menzionati nella **Parte II, lett. B rubricata "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico"** ed **anche ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.**

Nel caso in cui le condanne si riferiscano ai soggetti cessati dalla carica, è necessario indicare le misure di autodisciplina adottate, da parte dell'Operatore economico, atte a dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Per quanto attiene ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si specifica che il Legale Rappresentante debba rendere le dichiarazioni in riferimento a tutti quei soggetti previsti dal comma 3 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., che specificatamente sono:

- 1) il titolare o il direttore tecnico, nell'Impresa individuale;
- 2) il socio o il direttore tecnico, nella Società in nome collettivo;
- 3) i soci accomandatari o il direttore tecnico, nella Società in accomandita semplice;
- 4) i membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza nelle Società di capitali che hanno rispettivamente adottato il sistema di amministrazione c.d. tradizionale ex artt. 2380 - bis e ss. del Cod. Civ., e il sistema di amministrazione cd. Monistico, ai sensi dell'artt. 2409 – sexiesdecies del Cod. Civ. (Precisamente, tali soggetti sono: il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata per determinate attività, ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza in capo ai medesimi);

- 5) i membri del Collegio Sindacale nella Società di capitali con il sistema di amministrazione c.d. tradizionale e i membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione nella Società di capitali che ha adottato il sistema di amministrazione c.d. monistico;
- 6) i membri del Consiglio di Gestione ed i membri del Consiglio di Sorveglianza, nella Società di capitali con sistema di amministrazione c.d. dualistico;
- 7) i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri degli Organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti dei seguenti poteri:
  - o di rappresentanza (come gli institori, i procuratori generali, i procuratori *ad negotia*);
  - o di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa);
  - o di controllo (il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati). Si specifica che, in caso di affidamento del controllo contabile ad una società di revisione, la verifica del requisito in oggetto non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente;
- 8) e il direttore tecnico, se presente accanto ai soggetti indicati ai punti 4),5),6),7), o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se trattasi di altro tipo di società).

Infine si specifica che, in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### **La Sezione B è rubricata Motivi legati al pagamento delle imposte o contributi previdenziali .**

Nella presente **Sezione B** deve essere precisata la situazione relativa agli adempimenti in materia di imposte, tasse e contributi previdenziali, ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Alla **lettera d)**, nel caso in cui l'Operatore economico abbia ottemperato agli obblighi posti a suo carico pagando o impegnandosi a pagare in modo vincolante le imposte, tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, occorrerà indicare se il pagamento o la formalizzazione dell'impegno siano intervenuti prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

Nell'ultimo riquadro devono essere specificati i riferimenti dell'Ufficio Unico dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio.

Per quanto riguarda la **PARTE III lettera C: "Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali"** i riferimenti per gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro, sono l'art. 18, par. 2, della direttiva 2014/24/UE e l'art. 30, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, richiamato dall'art. 80 comma 5, lettera a) del medesimo Decreto Legislativo, che richiama altresì le eventuali infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Con riferimento ai motivi di esclusione legati a situazioni di insolvenza, occorre inserire i riferimenti dell'eventuale autorizzazione del curatore fallimentare all'esercizio provvisorio di cui all' art. 110, comma 3 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché l'eventuale autorizzazione del giudice

delegato in caso di impresa ammessa a concordato con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 110, comma 3, lettera b) del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Infine è necessario precisare la Sezione Fallimentare del Tribunale competente per l'acquisizione delle certificazioni da parte della Stazione Appaltante.

Per quanto attiene ai gravi illeciti professionali: l'art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dà una definizione più precisa, rispetto alla direttiva 2014/24/UE, precisando che rientrano nella fattispecie, tra gli altri, le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

Pertanto nel relativo riquadro è opportuno fornire specifiche indicazioni sulla tipologia di illecito commesso.

Alle fattispecie richiamate nella presente Sezione, ( di cui all'art 80, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), si applica l'istituto del *self-cleaning* di cui all'art. 80, comma 7 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede, anche con riferimento alle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, del medesimo Decreto Legislativo che un Operatore economico è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato da reato o da fatto illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o fatti illeciti.

Pertanto, nella relativa Sezione, occorre riportare le informazioni necessarie per consentire alla Stazione appaltante di valutare - secondo quanto previsto dal comma 8 del sopra citato art. 80 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - l'adeguatezza delle misure di autodisciplina (*self-cleaning*) poste in essere dall'operatore economico, al fine della non esclusione dello stesso dalla procedura di gara. Si precisa che l'istituto del *self-cleaning* non si applica nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione durante tutto il periodo di durata della stessa.

Con specifico riferimento all'applicazione dell'istituto del *self-cleaning* alle ipotesi di cui all'art. 80, comma 5, lettera c), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. disciplinante gravi illeciti professionali, è opportuno segnalare che, come previsto dall'art. 80, comma 13, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. saranno adottate dall'ANAC apposite linee guida volte ad uniformare le prassi in uso presso le stazioni appaltanti, relativamente alla valutazione dell'adeguatezza dei mezzi di prova ai fini dell'esclusione o meno degli operatori economici dalla procedura di gara.

### **PARTE III, lettera D: Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale.**

In particolare, i suddetti motivi di esclusione riguardano le ipotesi previste all'art. 80, comma 2, comma 5, lettere f), f-ter),g), h), i), l) e m) del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e l'art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001. Pertanto, è necessario fornire dettagliatamente le informazioni concernenti ciascuna delle suddette fattispecie.

Per quanto riguarda le ipotesi (antimafia) previste al comma 2 del citato art. 80 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.(cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto) è necessario indicare nell'apposito riquadro il riferimento ai soggetti previsti dal decreto legislativo n. 159/2011.

Si segnala, in particolare, che relativamente alle fattispecie criminose in argomento non si applica l'istituto del *self-cleaning*.

Relativamente alle altre fattispecie sopra richiamate lettere f), g), h), i), l) e m) dell'art. 80, comma 5), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da indicare in maniera dettagliata, è necessario prevedere, in caso di risposta affermativa e quando ne sia consentita l'applicazione, l'indicazione della fonte presso cui reperire la documentazione pertinente e le informazioni necessarie per l'applicazione dell'istituto del self-cleaning di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 80 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Inoltre, l'operatore economico dovrà indicare se si trovi o meno nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 (*pantouflage o revolving doors*) qualora abbia stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo ovvero abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico.

#### **PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE**

Tale Parte del D.G.U.E. contiene le informazioni relative ai requisiti di selezione previsti dall'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche/professionali) e le informazioni relative alle certificazioni di qualità di cui all'art. 87 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. L'Operatore economico deve fornire le informazioni ivi elencate solo se espressamente richieste dalla Stazione Appaltante nell'avviso, bando/disciplinare di gara o documenti di gara, altrimenti si limita a compilare la sezione α «Indicazione globale per tutti i criteri di selezione», qualora tale possibilità sia stata prevista in seno all'avviso, al bando/disciplinare di gara o ai documenti di gara. In tale ultima ipotesi, la Stazione Appaltante reperisce direttamente la documentazione accedendo alla Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

- **Sezione A: Idoneità:** si fa riferimento all'art. 58, par. 2, direttiva 2014/24/UE. e all'art. 83, comma 3, del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (ad. es Iscrizione nel registro delle imprese professionale o commerciale);
- **Sezione B: Capacità economico finanziaria:** si fa riferimento all'art 83 commi 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Nel bando di gara vengono indicati quali sono i requisiti economico – finanziari richiesti per la partecipazione alla presente procedura di gara e gli idonei mezzi di prova richiesti per la dimostrazione del possesso dei requisiti.
- **Sezione C Capacità tecnica e professionale:** si fa riferimento all'art. 58, comma 4, direttiva 2014/24/UE e all'art. 83, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Nel Bando di gara sono indicati quali sono i requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura di gara.

Per quanto attiene al **Punto 2: per i tecnici e gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'Operatore economico,** ma sulle cui capacità lo stesso fa affidamento, **come previsto nelle istruzioni della Parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.**

Per quanto attiene al **Punto 5, la verifica è eseguita dall'Amministrazione o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito l'Operatore economico.**

Il **punto 10) è inerente alla facoltà di subappalto.** Se l'Operatore Economico ha deciso di subappaltare quota parte del contratto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, **è necessario compilare un D.G.U.E. distinto per ogni subappaltatore come riportato nelle istruzioni della Parte II, sezione C.**

La Stazione Appaltante, nel Bando di gara, richiama l'art. 93 comma 7 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in cui sono indicate quali certificazioni (se a garanzia della qualità o ambientali) sono previste per la riduzione delle garanzia provvisoria, che devono essere allegate alla



documentazione di partecipazione. Sono ammesse altre prove relative all'impiego di **misure equivalenti** alle certificazioni richieste.

La Stazione Appaltante nel Bando di gara, indica quali eventuali certificazioni sono richieste per la partecipazione alla gara.

#### **PARTE V: Riduzione del numero di candidati qualificati**

Tale Parte contiene l'autodichiarazione dell'Operatore economico che attesta il soddisfacimento dei criteri e delle regole fissate dalla Stazione Appaltante per limitare il numero dei candidati, ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

**E' bene precisare che tale Parte, pertanto, deve essere compilata soltanto in ipotesi di procedure ristrette, procedure competitive con negoziazione, procedure di dialogo competitivo e partenariati per l'innovazione.**

#### **PARTE VI: Dichiarazioni finali**

Tale Parte contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre – su richiesta e senza indugio - i certificati e le altre prove documentali pertinenti, a meno che la Stazione Appaltante abbia la possibilità di acquisire la documentazione complementare accedendo alla Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'art. 81 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e ferma restando l'obbligatorietà dell'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici a decorrere dal 18 aprile 2018.

- **Lettera a)**: affinché la Stazione Appaltante possa acquisire direttamente la documentazione complementare, l'Operatore Economico deve fornire le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità/organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione).
- **Lettera b)**: si fa riferimento alla Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici, il cui funzionamento sarà oggetto di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentita l'ANAC e l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID). attraverso la quale verranno acquisiti tutti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico professionale ed economico finanziario. Il comma 3 del medesimo articolo prevede che gli esiti dell'accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati, con riferimento al medesimo partecipante nei termini di validità di ciascun documento, possono essere utilizzati anche per gare diverse.

Le dichiarazioni rese nel D.G.U.E. devono richiamare espressamente ed essere rese in conformità agli articoli 40, 43, 46 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Il D.G.U.E. può essere sottoscritto con firma digitale. Qualora non sottoscritto con firma digitale, ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.